



**Città di Randazzo**  
( Provincia di Catania )

# **REGOLAMENTO**

**APPROVAZIONE REGOLAMENTO  
CONSULTA COMUNALE PER LO SPORT**

**Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n° 46 del 27/06/1995**

COMUNE DI RANDAZZO

REGOLAMENTO INTERNO

PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA SPORTIVA

ART. 1

CONVOCAZIONE

La Consulta viene convocata dal Sindaco-Presidente oppure su richiesta di almeno un quarto dei suoi componenti.

Il termine di preavviso è di cinque giorni utili e, per casi urgenti, detto termine viene stabilito in due giorni utili.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, l'orario, la data ed il luogo convocazione e deve pervenire a mezzo di notifica.

ART. 2

Non può procedersi alla discussione di argomenti non posti all'ordine del giorno.

ART. 3

VALIDITA' DELLA SEDUTA

La seduta è valida se è presente la maggioranza dei componenti.

ART. 4

PARERI DELLA CONSULTA

La Consulta Comunale per lo sport formula proposte per:

- a) elaborazione dei programmi di realizzazione di impianti sportivi;
- b) elaborazione di apposite norme regolamentari per garantire l'uso pubblico e la gestione sociale degli impianti e delle attrezzature sportive;
- c) la fissazione dei criteri di erogazione degli incentivi comunali per le attività sportive, ricreative e motorie, tenuto conto dell'apposito Regolamento Comunale per la concessione dei contributi;
- d) la promozione di iniziative e di attività nell'ambito del Comune per la diffusione dello sport;

I pareri della Consulta vengono utilmente espressi a maggioranza dei presenti nelle sedute valide.

ART. 5

RAPPRESENTANZA

Membro di diritto della Consulta Sportiva è il Sindaco con funzioni di Presidente;

Fa parte della Consulta un rappresentante per ciascuno dei seguenti organismi:

- Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative;
- Consigli Scolastici;

- Enti di promozione sportiva;
- Associazioni del tempo libero;
- Società sportive a prevelente attività dilettantistica che abbiano le seguenti caratteristiche:
  - a) natura privatistica;
  - b) volontarietà dell'adesione e facoltà di recesso degli associati;
  - c) elettività delle cariche sociali;
  - d) promozione di attività ispirate ai principi costituzionali;
  - e) non perseguimento di fini di lucro;

L'Assessore allo Sport partecipa alla seduta ma senza diritto di voto.

#### ART. 6

##### NOMINA DELLA CONSULTA

La Consulta viene nominata dal Sindaco, su segnalazione di nominativi da parte degli Enti ed Associazioni aventi diritto.

Nell'ambito della Consulta viene nominato, nella prima adunanza ed a maggioranza assoluta dei presenti, un Vice Presidente che la presiede in assenza del Sindaco.

#### ART. 7

##### PERIODICITA' DELLE SEDUTE DELLA CONSULTA

La Consulta si riunisce almeno tre volte l'anno.

ART. 8

DURATA IN CARICA DELLA CONSULTA

La Consulta dura in carica per lo stesso periodo in cui dura in carica il Sindaco che la nomina.

ART. 9

DISPOSIZIONI GENERALI

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, valgono le norme della Legge Regionale n. 8 del 16.05.1978, istitutiva della Consulta dello Sport, e successive modificazioni.